

CONCORDATO E IA: SERVONO MECCANISMI DI TUTELA DEI DIRITTI

di **Valeria Mastroiacovo**

Siamo al countdown. Per i soggetti Isa il 12 dicembre scade la proroga del termine per l'adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 tramite dichiarazione integrativa. E per l'effetto – direbbero i giuristi – poter accedere all'opzione del ravvedimento speciale entro il 31 marzo 2025 mediante un'imposizione sostitutiva che limita l'attività di accertamento per il 2018-2022. Un pacchetto di misure indubbiamente idonee a restituire tranquillità ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, che vogliono cristallizzare la loro posizione fiscale per un considerevole arco temporale. Eppure, nonostante il susseguirsi, da febbraio, di interventi legislativi per il miglioramento del regime questo tassello del più ampio piano di rifondazione del rapporto Fisco-contribuente annunciato e ribadito dal Governo tarda a decollare.

«Timeo Danaos et dona ferentes» ammoniva i Troiani Laocoonte, di fronte a un oggetto maestoso e misterioso. A distanza di secoli, i contribuenti sulla riva del burrascoso mare del diritto tributario restano parimenti attoniti di fronte allo scintillio del silicio dei sistemi di intelligenza artificiale di ausilio nell'analisi probabilistica del rischio fiscale potenziati dalle informazioni presenti in tutte le basi dati di cui le Entrate dispongono, anche tramite interconnessione tra loro e quelle di archivi e registri pubblici. E proprio nella prospettiva della rilevanza dei dati e dei relativi riscontri di verosimiglianza va del resto considerato che la disciplina del concordato preventivo mantiene fermi gli obblighi contabili e dichiarativi e l'applicazione dell'Iva secondo le regole ordinarie, in un ordinamento che procede nella razionalizzazione e semplificazione degli Isa.

Il sospetto è che allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica appaiano ancora insufficienti le rassicurazioni che pur si traggono dall'informativa sul trattamento dei dati personali (articoli 13 e 14 del regolamento Ue 2016/679) per cui l'agenzia delle Entrate è autorizzata a trattare i dati degli interessati per la sola finalità di dare attuazione e rendere operativo l'istituto del concordato preventivo secondo la metodologia ed entro i limiti indicati dalla disciplina di riferimento. Del resto siamo comunque in presenza di un trattamento necessario per l'esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'agenzia delle Entrate (articolo 6, comma 1, lettera e, del medesimo regolamento Ue) che, pertanto, non necessita del consenso dell'interessato.

Oggi, in un sistema di fiscalità di massa in cui l'adesione al concordato preventivo è prevista su base volontaria, il successo dell'istituto dipende ancora di più da valutazioni di convenienza da parte dei contribuenti. Una convenienza da considerare non solo quanto all'immediata onerosità della proposta rilasciata dal software in via automatizzata, ma soprattutto quanto ai correlati effetti di tracciamento che derivano dall'adesione al regime, così perseguendo il contrasto all'evasione e all'elusione d'imposta e l'ottimizzazione dei costi dell'azione amministrativa. Il legislatore per perseguire questo obiettivo cerca di elaborare una disciplina attrattiva e, ogni volta nella storia, opera tentando di utilizzare al meglio gli strumenti tecnici a sua disposizione per cogliere l'ordinarietà dei parametri oggettivi e soggettivi che concorrono alla determinazione del risultato e aspira a produrre un quanto più ampio possibile tracciamento che produca effetti duraturi nel futuro, anche a compensazione del minore gettito eventualmente incamerato nell'immediatezza.

L'ultimo libro di Y.N. Harari («Nexus: breve storia delle reti di informazione dall'età della pietra all'IA», Bompiani, 2024) ci persuade di come il compito principale dell'informazione «è quello di collegare piuttosto che rappresentare» e ci mostra come questo sia avvenuto costantemente nella tessitura della storia e quanto la forza dell'intelligenza artificiale sia appunto nell'interconnessione dei dati secondo la valenza vettoriale loro impressa. Eppure se la storia insegna che le reti informative «hanno spesso privilegiato l'ordine rispetto alla verità», la speranza viene dalla constatazione che sono sopravvissute all'evoluzione tecnologica solo quelle che non la ignorano del tutto risultando altrimenti inaccettabili e irragionevoli. Dobbiamo allora fidarci nella tecnologia, ma urge presidiarne gli snodi procedurali per la tutela dei diritti e l'effettività dei doveri costruendo istituzioni con importanti meccanismi di autocorrezione e vigilanza per poter regolare in modo efficace i rapporti tra gli uomini.

Ordinario di Diritto tributario all'università di Foggia